

**Risposta al Documento di
consultazione della Banca d'Italia
"Attuazione Del Regolamento
Delegato (Ue) N. 171/2018 Della
Commissione Europea Del 19 Ottobre
2017 E Degli Orientamenti
Sull'applicazione della definizione di
Default ai sensi
dell'articolo 178 del Regolamento
(Ue) N. 575/2013"**

Maggio 2019

L'ABI con il presente documento (PP) partecipa alla consultazione e si rende disponibile a successivi approfondimenti.

Il PP è basato sui commenti ricevuti dagli Associati a supporto di modifiche di quanto delineato in consultazione da Banca d'Italia e dell'impianto complessivo del tema.

ENTRATA IN VIGORE

Il Legislatore europeo, inteso in senso lato e comprendente da un lato la Commissione e dall'altro EBA, ha previsto il "completamento" dell'articolo 178 del CRR in due step:

1. Introduzione delle soglie di materialità per i crediti past due, avvenuto per mezzo del Regolamento Delegato (UE) 2018/17 della Commissione del 19 ottobre 2017 – di seguito indicato come RD - che, al suo articolo 6 "Data di applicazione delle soglie di rilevanza", prevede:
"L'autorità competente fissa una data per l'applicazione della soglia di rilevanza che può variare per le diverse categorie di enti, ma che non può essere posteriore al 31 dicembre 2020 per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013".
2. Linee Guida (LG) EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 18 gennaio 2017 che, al paragrafo 10, precisano la data di applicazione:
"I presenti orientamenti si applicano dal 1° gennaio 2021. Pertanto, gli enti dovrebbero, entro tale data, integrare i requisiti ivi previsti nelle proprie procedure interne e nei propri sistemi informatici. Tuttavia, le autorità competenti potranno, a propria discrezione, accelerare la tempistica della transizione."

Banca d'Italia, nel documento in consultazione, ritiene di procedere con una introduzione dell'intero pacchetto normativo a partire dal 31 dicembre 2020, esercitando, pertanto, la discrezionalità contemplata dal citato paragrafo 10 degli Orientamenti di EBA.

Tuttavia, l'Associazione chiede di confermare quanto previsto esplicitamente dalle LG EBA, così che entrino in vigore il 1° gennaio 2021 anziché il 31 dicembre 2020 come proposto da Banca d'Italia.

Ciò al fine di ottenere un'applicazione più diluita nel tempo da un lato delle novità introdotte dal RD (in particolare sull'emergere di nuovi default a partire dal quarto trimestre del 2020), dall'altro delle novità delle LG EBA (in particolare, identificazione degli Unlikely To Pay - UTP, ristrutturazioni onerose, probation period e contagi a partire dal primo trimestre del 2021).

PAST DUE: CQP E CQS

Il documento in consultazione sulla Matrice dei conti precisa che ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle LG.

In particolare, i paragrafi 18 e 19 trattano i casi di rimborso dell'obbligazione sia sospeso in virtù di una normativa o di altre restrizioni legali ovvero la fattispecie in cui il rimborso dell'obbligazione sia oggetto ad una controversia:

18. Nel caso in cui il rimborso dell'obbligazione sia sospeso in virtù di una normativa che preveda questa possibilità o in virtù di altre restrizioni legali, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe essere sospeso allo stesso modo durante tale lasso di tempo. Tuttavia, in tali situazioni, gli enti dovrebbero analizzare, ove possibile, le ragioni per l'esercizio dell'opzione relativa a una siffatta sospensione e dovrebbero valutare le possibili indicazioni dell'improbabile adempimento, in conformità all'articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla sezione 5 dei presenti orientamenti.

19. Nel caso in cui il rimborso dell'obbligazione sia oggetto ad una controversia tra debitore e l'ente, il conteggio dei giorni di arretrato potrà essere sospeso sino alla soluzione di detta controversia, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

(a) la controversia tra debitore e enti sull'esistenza o sull'ammontare dell'obbligazione creditizia è stata presentata dinanzi a un giudice o è stata trattata in un altro procedimento formale di un organo esterno competente e si è tradotta in una decisione vincolante in conformità al quadro giuridico applicabile nella relativa giurisdizione;

(b) nel caso specifico di leasing, un reclamo formale è stato indirizzato all'ente in merito all'oggetto del contratto e la fondatezza del reclamo è stata confermata da un audit interno indipendente, da una convalida interna o da un'altra analoga unità indipendente di audit.

Situazioni quindi che contemplanò la sospensione del conteggio dei giorni di arretrato.

Si chiede conferma di poter trattare esplicitamente i citati paragrafi, per analogia, a fattispecie frequenti che possono ricorrere con la cessione del quinto della pensione o dello stipendio, casistiche, data la particolarità italiana, che il Regolatore europeo non poteva esplicitare.

Infatti, le convenzioni stipulate dagli intermediari bancari e finanziari prevedono delle cosiddette "franchigie" entro cui l'ente "debitore" può effettuare i pagamenti a seguito delle trattenute, senza per questo violare le pattuizioni. Tali franchigie possono arrivare fino a 90 gg. Anche analizzando

la convenzione INPS sulla cessione del V della pensione si rileva all'articolo 8 come: "di norma, l'Istituto effettua le trattenute entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto. Le eventuali rate già scadute sono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati."

Appare quindi chiaro come un prestito, in ipotesi estrema, possa potenzialmente nascere come past due.

Si richiede pertanto di poter invocare, per analogia, il contenuto del citato paragrafo 18 delle Linee Guida relativo alle previsioni normative o restrizioni legali anche a fattispecie oggetto di specifica pattuizione convenzionale tra la banca o l'intermediario finanziario ed un ente come sopra illustrato. La motivazione risiede nella circostanza che si è in presenza di potenziali "default tecnici" che nulla hanno a che fare con fattori di rischio di credito.

Sempre nell'ambito della CQS e CQP si possono verificare eventi (es. decesso, cessazione del rapporto di lavoro, ...) che comportano il pagamento del debito residuo da parte di una compagnia assicurativa che ha precedentemente assicurato il rischio. Va da sé che la verifica dell'evento, l'attivazione della richiesta di rimborso ed il pagamento possono comportare potenzialmente tempi tecnici che possono far scattare il past due.

Si richiede, sempre per analogia, di poter assimilare le casistiche sopra richiamate a quanto disposto dal paragrafo 19 in tema di controversia tra debitore e l'ente, circostanza che farebbe sospendere il conteggio dei giorni di arretrato.

PAST DUE: moratorie ex lege

Il documento in consultazione sulla Matrice dei conti precisa che ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle LG. In particolare, il paragrafo 18 tratta i casi di rimborso dell'obbligazione sospeso in virtù di una normativa:

18. Nel caso in cui il rimborso dell'obbligazione sia sospeso in virtù di una normativa che preveda questa possibilità o in virtù di altre restrizioni legali, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe essere sospeso allo stesso modo durante tale lasso di tempo. Tuttavia, in tali situazioni, gli enti dovrebbero analizzare, ove possibile, le ragioni per l'esercizio dell'opzione relativa a una siffatta sospensione e dovrebbero valutare le possibili indicazioni dell'improbabile adempimento, in conformità all'articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla sezione 5 dei presenti orientamenti.

Si richiede di inserire esplicitamente nella normativa in via di emanazione di uno specifico riferimento a tale paragrafo delle Linee Guida EBA in relazione

alle diverse casistiche di moratorie *ex lege* (ad esempio legge 24 luglio 2018 n.89).

CRITERI DI USCITA DALLO STATO DI DEFAULT

Il documento in consultazione stabilisce:

“Con riferimento agli exit criteria le Linee Guida EBA stabiliscono, tra l’altro, che un’esposizione precedentemente classificata in stato di default può essere riclassificata ad uno stato di non default laddove siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui la condizione per la classificazione in stato di default non è più soddisfatta.”

Si richiede a Banca d’Italia di confermare che un credito già past due e successivamente regolarizzato, nel corso del “cure period” minimo di tre mesi, pur in assenza di scaduto, possa continuare ad essere classificato past due.

Si chiede conferma che non si debba procedere ad alcuna riclassificazione considerato che potrebbe già verificarsi la circostanza secondo cui, in una legal entity del gruppo bancario, un credito venga classificato past due pur in assenza di arretrato, in virtù delle nuove regole per le quali il esso viene determinato a livello di gruppo (quale rapporto tra lo scaduto e l’esposizione complessiva dello stesso debitore verso la banca e gli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale).

FORZATURA A FBE-UTP DELLE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE CON L’ATTRIBUTO FORBORNE

Con riferimento al paragrafo esposto a pag.B.4 *“Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS”* si segnala quanto segue:

- a) tale prescrizione non si applica nei casi in cui la concessione (forbearance measure) venga garantita al debitore già scaduto e/o sconfinato deteriorato, poiché tale iniziativa determina la classificazione a inadempienza probabile (come meglio esplicitato dagli esempi di nota 1 e 2 di pag. B.3 delle disposizioni).
- b) nel caso in cui un debitore Performing abbia già una linea di credito classificata a forborne e successivamente tale esposizione divenga scaduta deteriorata, essa è classificata tra le inadempienze probabili,

in coerenza con il trattamento delle casistiche di cui al punto a), garantendo allo stesso tempo il rispetto del requisito di permanenza minima di 12 mesi anche qualora la situazione di sconfinò venga sanata.

In virtù di quanto sopra, si vorrebbero avere delucidazioni in merito all'approccio da seguire.

CONDIZIONI DI USCITA DA ESPOSIZIONI DETERIORATE

Con riferimento al passaggio aggiunto a pag. B.2 *"Le esposizioni creditizie devono continuare a essere rilevate come deteriorate sino a quando non siano trascorsi almeno 3 mesi dal momento in cui non soddisfano più le condizioni per essere classificate come tali"*, si chiede conferma che per le esposizioni Forborne Non Performing questo periodo di 3 mesi è da considerarsi già incluso nel "cure period" di 12 mesi previsto dalle Linee Guida EBA.

RAPPRESENTAZIONE PER BUCKET DEI GIORNI DELLO SCADUTO

"Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, indipendentemente dal superamento delle previste soglie."

Il paragrafo sopra è inserito sia nella sezione relativa alla classificazione per debitore sia in quella relativa alla classificazione per transazione. Dato che, anche a seguito delle indicazioni EBA, la rappresentazione del portafoglio scaduto viene allocato in base ai giorni di sconfinò della singola transazione, indipendentemente dall'approccio seguito dalla banca per la classificazione, si suggerisce di valutarne il posizionamento all'esterno delle due sezioni.

ATTRAZIONE AL DEFAULT DI UNA OBBLIGAZIONE CREDITIZIA CONGIUNTA

Con la nuova normativa (art 95 – 105) è prevista l'attrazione al default anche delle cosiddette obbligazioni creditizie congiunte. Si richiedono delucidazioni in merito alla metodologia di classificazione della obbligazione attratta al default. In particolare, se debba essere attratta alla classe di rischio del debitore che ha originato il default, o debba essere sempre considerata in sede di prima classificazione a default come una inadempienza probabile.

¹ Nel documento di Bankit segue la nota 1 *"Ad esempio per le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate"*.

ATTRAZIONE AL DEFAULT DI UNA OBBLIGAZIONE CREDITIZIA CONGIUNTA CHE COSTITUISCE UNA PARTE IRRILEVANTE DELLE OBBLIGAZIONI TOTALI DEL DEBITORE

L'art. 97 delle Linee Guida EBA prevede che: "Nel caso in cui le condizioni di cui all'art. 178, paragrafo 1, lettere a) o b) o a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte con riferimento a un'obbligazione creditizia congiunta di due o più debitori, gli enti dovrebbero considerare tutte le altre obbligazioni creditizie congiunte verso il medesimo insieme di debitori e tutte le singole esposizioni verso tali debitori come in stato di default, a meno che possano giustificare che il riconoscimento del default delle singole esposizioni non sia appropriato, a ragione di almeno una delle seguenti condizioni:

(a) *omissis*;

(b) un'obbligazione creditizia congiunta che costituisce una parte irrilevante delle obbligazioni totali di un debitore.

Relativamente al concetto di "parte irrilevante", si chiede di indicare una definizione specifica nella normativa in emanazione, al fine di costituire un punto di riferimento comune per il settore bancario italiano.

RISTRUTTURAZIONI ONEROSE

Sembrerebbe da rivedere il riferimento ai paragrafi delle Linee Guida sulle ristrutturazioni onerose (riportato nella consultazione come da 49 a 57), limitandolo a solo ai paragrafi da 49 a 55, poiché i paragrafi 56 e 57 fanno riferimento ad una fattispecie diversa (Fallimento).

PAST DUE TECNICI

Nel documento di presentazione della Consultazione (pagina 6) è riportato il seguente paragrafo:

"In occasione della fissazione della soglia, la Banca d'Italia intende rimuovere l'orientamento in base al quale i past-due tecnici sono esclusi dalla stima dei parametri di rischio (Probability of Default - PD e Loss Given Default - LGD): ciò in quanto non risulterebbe coerente con lo spirito e gli obiettivi del RD e delle Linee Guida EBA 2016/07 (6)."

Si richiede di chiarire meglio il significato dell'affermazione.

USCITA DALLO STATO DI DEFAULT – PROBATION PERIOD

La bozza di normativa recepisce l'indicazione EBA di un "probation period" di tre mesi prima della riclassificazione in bonis della posizione:

"Le esposizioni creditizie devono continuare a essere rilevate come deteriorate sino a quando non siano trascorsi almeno 3 mesi dal momento in cui non soddisfano più le condizioni per essere classificate come tali."

Poiché nelle Linee Guida EBA viene altresì specificato che la banca deve "tener conto del comportamento del debitore" durante tale probation period, si richiede di valutare se inserire nella normativa indicazioni di non considerare ai fini della regolarità dei pagamenti limitati ritardi (ad esempio facendo riferimento ad un numero specifico di giorni), comunque riassorbiti nel corso del suddetto periodo.

DEFINIZIONE DELLA PRETESA CREDITORIA CON RIFERIMENTO ALLA DEFINIZIONE DELLO SCADUTO NEL LEASING.

Poiché attualmente nella definizione dello scaduto, solo poste facenti parte del piano di rimborso sono considerate (canoni o porzioni di essi), si chiede di chiarire se nella definizione dello scaduto rateale leasing ai fini del calcolo del past due debbano essere ricomprese le spese relative a multe, bolli, spese condominiali etc., che rientrano nella pretesa creditoria del cliente, nonostante non siano parte del piano di rimborso previsto dal contratto.

ALTRE QUESTIONI NON DIRETTAMENTE LEGATE ALLA CONSULTAZIONE

1. Si chiede conferma che i Titoli di un Ente del Settore Pubblico, detenuti dalla banca, vadano inseriti nel denominatore per il calcolo della soglia di rilevanza circa le esposizioni scadute di tale Ente;
2. Si chiedono dei chiarimenti in merito ai criteri per gli eventuali accorpamenti dei vari Enti del Settore Pubblico in un unico debitore per l'applicazione delle nuove disposizioni ed in particolare in relazione alle poste da considerare al numeratore e denominatore della soglia di rilevanza (es. diversi Ministeri costituiscono un unico debitore? E le altre Amministrazioni Centrali?);
3. Si chiede conferma che le esposizioni connesse con i servizi di tesoreria (anticipazioni e delegazioni di pagamento) non debbano essere incluse nelle esposizioni complessive da segnalare ai fini del default o in past due (in proposito, si ricorda che con la legge di Bilancio del 2018 è stato variato l'art.255, comma 10, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) che sancisce ora, in materia di dissesto, l'esclusione dell'anticipazione di tesoreria dalla massa passiva di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione).